

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Art. 141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (Abrogato)

[Le pene detentive per delitti si scontano [c.p. 148] in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1. delinquenti abituali [c.p. 102, 103, 104] o professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p.p. 108];
2. condannati a pena diminuita per infermità psichica [c.p. 89] , o per sordomutismo [c.p. 96] , o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti [c.p. 93, 95] ; ubriachi abituali [c.p. 94] e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali [c.p. 104, 105] , in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.]